

## ***Le strutture della romanizzazione***

Alla fine della guerra latina e nel corso delle guerre del III secolo Roma dovette affrontare il problema di come organizzare in modo efficace il controllo sui territori e le città conquistate. Essa scelse sistemi diversi, adeguando di volta in volta le forme giuridiche alle varie situazioni di fatto e ai propri concreti interessi.

Le forme giuridiche dell'espansione romana sono riportabili principalmente a due schemi, quello della **federazione** e quello dell'**annessione**, ognuno dei quali presenta una grande varietà di sfumature.

Il primo sistema consisteva nella stipulazione di trattati (*foedera*) con le singole città, che comportavano fondamentalmente l'obbligo di partecipare con uomini e materiali alle guerre di Roma. Le comunità mantenevano i propri ordinamenti interni (anche se questi subirono con il tempo l'influenza delle istituzioni romane) e le proprie leggi, ma di fatto erano soggette a Roma nelle decisioni di politica estera.

Il secondo sistema, quello dell'annessione, prevedeva l'incorporazione nella cittadinanza romana della popolazione delle comunità assoggettate. Sono questi i *municipia*, la cui denominazione deriva dall'espressione *munus capere* che sembra alludere all'assunzione di oneri nei confronti dello stato romano. I *municipia* potevano essere *civitates optimo iure*, cioè godere della piena cittadinanza romana, oppure *sine iure suffragii*, cioè con esclusione del diritto elettorale attivo e passivo. Tutti avevano ovviamente l'obbligo di contribuire con truppe regolari all'esercito romano. Queste comunità godevano di ampia autonomia amministrativa e conservarono in origine le magistrature preesistenti, con conseguente grande varietà di magistrature da municipio a municipio. Con il passare del tempo si assiste però a un generale livellamento e in quasi tutti i municipi si fa ricorso a un collegio di *quattuorviri*, accanto a cui opera un consiglio cittadino (chiamato *Senatus*, o *curia* o *ordo decurionum*) e un'assemblea popolare che ha soprattutto la funzione di eleggere i magistrati.

Altro sistema di organizzazione e controllo del territorio è quello della **colonizzazione**, latina o romana. La *deductio* delle colonie, dietro proposta del Senato, era approvata dai comizi con un plebiscito che pianificava l'ubicazione e l'estensione dei terreni da assegnare, il numero dei coloni, le modalità di distribuzione delle terre e quelle di organizzazione delle strutture amministrative e religiose. Ogni nuovo impianto comportava la ristrutturazione agrimensoria dei terreni assegnati (centuriazione?)

Le *colonie romane* furono in origine fondate lungo le coste, allo scopo di presidio militare, e prevedevano un numero di 300 coloni, che conservavano la piena cittadinanza romana. Più tardi furono fondate anche nell'entroterra, con un numero di coloni superiore. In una fase successiva, in particolare al tempo dei Gracchi, risposero soprattutto all'esigenza di assegnare nuove terre e di alleggerire così la tensione sociale a Roma. Godevano di autonomia amministrativa e erano rette da proprie magistrature che "ricalcavano" quelle romane (due pretori o due consoli)

La fondazione di *colonie latine* fu il mezzo più utilizzato da Roma in una prima fase per esercitare il controllo sull'Italia. Esse rispondevano infatti all'esigenza di aumentare i contingenti militari, evitando però pericolosi allargamenti del corpo civico romano, e nel contempo garantivano nuova disponibilità di terre a cui tutti potevano accedere. Alla fondazione delle colonie latine potevano prendere parte infatti cittadini latini, romani e italici, i quali ottenevano tutti la condizione giuridica di *socii Latini*, perdendo la cittadinanza di origine. Le colonie costituivano Stati sovrani formalmente indipendenti, legati a Roma da particolari trattati di alleanza, che prevedevano sostanzialmente l'obbligo di fornire truppe che combattevano a fianco delle legioni romane in reparti distinti. Mantenevano la propria autonomia a livello locale e godevano di alcuni privilegi nei rapporti con Roma. La fondazione di colonie latine terminò intorno al 180 a.C. ma successivamente, come vedremo, il *ius Latii* continuò ad essere accordato a comunità già esistenti e assumerà in qualche modo il valore di "anticamera" della cittadinanza romana.

Gli strumenti giuridici che abbiamo descritto, adottati da Roma nel pieno di guerre sanguinose e applicati per un lungo periodo di tempo, senza dubbio subirono una continua trasformazione di significato nelle diverse situazioni storiche; per esempio la soppressione della cittadinanza locale e l'incorporazione nella cittadinanza romana fu una misura in qualche modo "punitiva" alle origini, ma finì poi per diventare l'obiettivo vitale di tutti i "sudditi" di Roma, alleati e latini.

### ***La Venetia: rapporti con Roma***

I Veneti e i Cenomani risultano alleati militari di Roma nella guerra contro i Galli conclusasi a Clastidium nel 222 e probabilmente anche nella seconda guerra punica. E' tesi comune che nel 197 Roma abbia rinnovato il *foedus* con i Cenomani come alleanza difensiva, con obbligo reciproco di *auxilia*. Le fonti non danno informazioni a questo proposito sui Veneti, ma si ritiene che continuassero l'alleanza, anche se qualcuno ipotizza che con i Veneti, in nome della comune origine, ci fosse piuttosto un trattato di *amicitia*.

Fondamentale per rinsaldare i rapporti di collaborazione fra Roma e i Veneti e per la romanizzazione conseguente del territorio fu la fondazione della colonia latina di Aquileia nel 181 a.C..

Dalle fonti letterarie non abbiamo prove sicure della partecipazione alla guerra sociale a fianco dei Romani di Veneti e Cenomani. E' però certo che in seguito alla guerra sociale si verificarono fondamentali trasformazioni nell'assetto giuridico della Cisalpina, come del resto in tutto il territorio italico. Le colonie latine, rimaste fedeli a Roma, ricevettero per prime la cittadinanza romana con la *lex Iulia de civitate* del 90, trasformandosi in *municipia*. Dall'89, probabilmente in seguito alla *lex Pompeia*, voluta dal console Gneo Pompeo Strabone, padre del futuro triumviro, i Transpadani ottennero il *ius Latii*, assumendo la condizione giuridica di *socii Latini* che era stata propria degli abitanti delle colonie latine (sono le cosiddette colonie "fittizie", in quanto abitate da autoctoni, non da popolazione "importata"). La legge probabilmente regolava anche i casi di alcune popolazioni del pedemonte alpino, di inferiore grado di civiltà, che furono *adtributae* alle principali città della pianura, come dice Plinio.

Non sappiamo con chiarezza di quali diritti e privilegi godessero queste nuove comunità latine, ma certamente i magistrati locali avevano la possibilità di accedere alla cittadinanza romana (*ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum*).

A partire dal 49, con una legge voluta da Cesare, la cittadinanza romana venne conferita ai Transpadani che ancora non ne beneficiavano, come attestano Strabone e Dione Cassio. I centri veneti iniziarono allora un lungo processo di "municipalizzazione", durato fino all'età augustea, che comportava la determinazione dei confini delle nuove realtà municipali, l'iscrizione degli abitanti nelle tribù, la scelta dei centri amministrativi dei nuovi municipi e in generale l'adeguamento delle antiche strutture sociali e politiche alle nuove condizioni. Si assiste a una generale e spontanea omologazione e normativizzazione in campo giuridico e politico: lo schema dei *quattuorviri* venne applicato pressoché uniformemente a tutti i municipi, accanto al senato cittadino e all'assemblea popolare. Le città affrontarono anche un imponente rinnovamento edilizio e monumentale secondo il modello dell'architettura e dell'urbanistica romane. E' in quest'epoca probabilmente che avvennero anche le bonifiche e il riassetto agrimensorio dei terreni, che modificarono profondamente il paesaggio transpadano.

L'Italia settentrionale, entrata da poco a pieno diritto nel mondo romano, subì un ulteriore sviluppo nel senso della romanizzazione in età augustea. Dopo la battaglia di Azio Ottaviano dovette provvedere alla sistemazione di migliaia di veterani tramite la fondazione di nuove colonie in varie parti di Italia. Si trattava in molti casi di rifondazioni di agglomerati urbani già esistenti o di colonie già dedotte. In territorio veneto risultano interessate al processo di fondazione o rifondazione coloniarie augustea città come Este, Aquileia, Concordia, Trieste, Pola e altre (chiamate infatti *coloniae* da Plinio). Augusto concesse anche il diritto latino ad alcune comunità del territorio della Venetia di inferiore grado di urbanizzazione (per esempio agli Euganei)

La descrizione della X Regio fatta da Plinio, che si riferisce all'età augustea, presenta in conclusione una costellazione di municipi e colonie, corrispondenti ai centri urbani, a cui si affiancano comunità meno urbanizzate, chiamate da Plinio con il nome della popolazione, a cui è stato concesso il diritto latino o che sono state *adtributae* ai centri maggiori. (?)